

Oggetto: ... coronavirus: dpcm Draghi del 02.03.2021

categorie interessate: tutte

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da Coronavirus, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha firmato il nuovo DPCM del 02.03.2021, sostitutivo del precedente Dpcm del 14.01.2021 con cui entrano in vigore nuove misure restrittive.

Le nuove misure si applicano da sabato 6 marzo 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell'articolo 7 (relativo alla zona bianca) che si applica dal 3.3.2021, giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

CORONAVIRUS: DPCM DRAGHI DEL 02.03.2021		
Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie Art. 1 commi 1-4 e 8	È obbligatorio, sull'intero territorio nazionale avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani.	
Distanza di 1 metro Art. 1 comma 5	È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ¹ .	
Divieti di spostamenti tra diverse regioni Art. 2 comma 1	Sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.	
Soggetti con infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 Art. 2 comma 2	I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.	
Disposizioni specifiche per la disabilità	Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione a carattere: socio-assistenziale,	

¹ Fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

86021 BOIANO (CB) tel.: +39 0874773556 cinquantunopercento



Art. 3			
AII. 3	socio-educativo,		
	polifunzionale,		
	socio-sanitario		
	vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando il rispetto		
	delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e		
	degli operatori.		
	Le persone:		
	 con disabilità motorie 		
	 con disturbi dello spettro autistico, 		
	♦ con disabilità intellettiva		
	♦ con disabilità sensoriale		
	 con problematiche psichiatriche e comportamentali 		
	 non autosufficienti con necessità di supporto, 		
	possono ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o		
	operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e,		
	in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità,		
	lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto.		
Protocolli condivisi di	Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali		
regolamentazione	rispettano i contenuti:		
per le attività	♦ del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il		
industriali	contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il		
commerciali	24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12;		
Art. 4	♦ nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di		
	regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri,		
	sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del		
	lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo		
	condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel		
	settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.		
	<u>Scarica qui gli allegati al Dpcm.</u>		
Lavoro agile	È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori		
Art. 6 comma 5	di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente Dpcm.		
	Con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le regioni che si collocano:		
	♦ in uno scenario di tipo 1;		
	e con un livello di rischio basso;		
	ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per 3		
	settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di		
	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto		
Misses contoning out	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate.		
Misure contenimento	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente		
in zona bianca	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il		
	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.		
in zona bianca	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o		
in zona bianca	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che		
in zona bianca	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e		
in zona bianca	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.		
in zona bianca	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e		
in zona bianca	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.		
in zona bianca	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, cui è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni sopra indicate e la		
in zona bianca	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, cui è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni sopra indicate e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.		
in zona bianca	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, cui è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni sopra indicate e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie. Nelle regioni in zona gialla, definite dall'art. 1 comma 16-septies lett. d) del D.l.		
in zona bianca	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, cui è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni sopra indicate e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie. Nelle regioni in zona gialla, definite dall'art. 1 comma 16-septies lett. d) del D.l. 33/2020, ossia le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli		
in zona bianca	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, cui è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni sopra indicate e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie. Nelle regioni in zona gialla, definite dall'art. 1 comma 16-septies lett. d) del D.l. 33/2020, ossia le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere:		
in zona bianca Art. 7	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, cui è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni sopra indicate e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie. Nelle regioni in zona gialla, definite dall'art. 1 comma 16-septies lett. d) del D.l. 33/2020, ossia le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere: • a), zona bianca		
in zona bianca Art. 7 Misure contenimento	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, cui è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni sopra indicate e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie. Nelle regioni in zona gialla, definite dall'art. 1 comma 16-septies lett. d) del D.l. 33/2020, ossia le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere: a), zona bianca b), zona arancione		
in zona bianca Art. 7 Misure contenimento in zona gialla	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, cui è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni sopra indicate e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie. Nelle regioni in zona gialla, definite dall'art. 1 comma 16-septies lett. d) del D.l. 33/2020, ossia le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere: a), zona bianca b), zona arancione c), zona rossa;		
in zona bianca Art. 7 Misure contenimento in zona gialla Artt. 8-32	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, cui è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni sopra indicate e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie. Nelle regioni in zona gialla, definite dall'art. 1 comma 16-septies lett. d) del D.l. 33/2020, ossia le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere: a), zona bianca b), zona arancione c), zona rossa; si applicano le disposizioni del presente DPCM, tranne quelle indicate nei capi IV e		
in zona bianca Art. 7 Misure contenimento in zona gialla	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, cui è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni sopra indicate e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie. Nelle regioni in zona gialla, definite dall'art. 1 comma 16-septies lett. d) del D.I. 33/2020, ossia le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere: a), zona bianca b), zona arancione c), zona rossa; si applicano le disposizioni del presente DPCM, tranne quelle indicate nei capi IV e V.		
in zona bianca Art. 7 Misure contenimento in zona gialla Artt. 8-32	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, cui è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni sopra indicate e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie. Nelle regioni in zona gialla, definite dall'art. 1 comma 16-septies lett. d) del D.l. 33/2020, ossia le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere: a), zona bianca b), zona arancione c), zona rossa; si applicano le disposizioni del presente DPCM, tranne quelle indicate nei capi IV e V. In particolare, nel capo III vengono previste le seguenti disposizioni:		
in zona bianca Art. 7 Misure contenimento in zona gialla Artt. 8-32	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, cui è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni sopra indicate e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie. Nelle regioni in zona gialla, definite dall'art. 1 comma 16-septies lett. d) del D.l. 33/2020, ossia le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere: a), zona bianca b), zona arancione c), zona rossa; si applicano le disposizioni del presente DPCM, tranne quelle indicate nei capi IV e V. In particolare, nel capo III vengono previste le seguenti disposizioni: Coprifuoco Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono		
in zona bianca Art. 7 Misure contenimento in zona gialla Artt. 8-32	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, cui è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni sopra indicate e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie. Nelle regioni in zona gialla, definite dall'art. 1 comma 16-septies lett. d) del D.I. 33/2020, ossia le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere: • a), zona bianca • b), zona arancione • c), zona rossa; si applicano le disposizioni del presente DPCM, tranne quelle indicate nei capi IV e V. In particolare, nel capo III vengono previste le seguenti disposizioni: Coprifuoco e spostamenti esclusivamente gli spostamenti motivati da		
in zona bianca Art. 7 Misure contenimento in zona gialla Artt. 8-32	applicarsi le misure di cui al Capo III (Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, cui è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni sopra indicate e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie. Nelle regioni in zona gialla, definite dall'art. 1 comma 16-septies lett. d) del D.l. 33/2020, ossia le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere: a), zona bianca b), zona arancione c), zona rossa; si applicano le disposizioni del presente DPCM, tranne quelle indicate nei capi IV e V. In particolare, nel capo III vengono previste le seguenti disposizioni: Coprifuoco Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono		

86021 BOIANO (CB)
tel.: +39 0874773556

cinquanturopercento
scarl



	ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. In ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Manifestazioni pubbliche Art. 10	Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
Luoghi ove possono crearsi assembramenti Art. 11	Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. È obbligatorio nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti L'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del dpcm Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravitಠche possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza³, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmission
Luoghi di culto e funzioni religiose Art. 12	L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

 $^{^{\}rm 2}$ Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 $^{^3}$ Residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non.



Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni Art. 13	Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7 del Dpcm. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza
Musei, istituti e luoghi della cultura Art. 14	Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ⁴ , è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto: • delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, • nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari ⁵ , che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della cultura.
Spettacoli aperti al pubblico Art. 15	Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale: teatrali; da concerto; cinematografiche; live club; e in altri spazi anche all'aperto. Dal 27 marzo 2021 tali spettacoli sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a: 400 per spettacoli all'aperto e 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
Centri culturali, sale da ballo, feste e cerimonie religiose, sagre Art. 16	Sono sospese le attività: dei centri culturali; centri sociali; e centri ricreativi. Sono sospese le attività che abbiano luogo in: sale da ballo;

⁴ Di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

⁵ Di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507.

Attività motoria e attività sportiva Art. 17	discoteche;
Competizioni sportive Art. 18	le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del: Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Comitato italiano paralimpico (CIP); riguardanti gli sport individuali e di squadra ⁷ , all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

⁶ Come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

⁷ Organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.



Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atlet professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal: Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di svolgimento di tali competizioni nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente. Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare.
Sale gioco e parchi tematici di divertimento Art. 20 Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti acattività differente. Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinat allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare
appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia de cui all'allegato 8.
Le istituzioni scolastiche secondarie di 2º grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che: almeno al 50 %e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza: la restante parte della popolazione studentesca si avvala della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o pe mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con dissabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento or line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa: per i servizi educativi per l'infanzio, per la scuola dell'infanzio. per la scuola dell'infanzio. per la scuola dell'infanzio. per i servizi educativi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili. I Presidenti delle regioni o province autonome possono disporre: la sospensione delle attività dei servizi educativa dell'infanzio. e lo svolgimento in modalità esclusivamente a distanza della attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stess Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti a isolamento; in tutte le aree regionali o provinciali nelle qua l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casì ogni 100,000 abitanti oppure in caso di motivata edecezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
Viaggi di Sono sospesi: istruzione ♦ i viaggi d'istruzione,

⁸ Che ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 65/2017 sono: nidi e micronidi, sezioni primavera, scuole dell'infanzia.



struzione superiore Art. 23	 le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze
Procedure concorsuali Art. 24	di sicurezza sanitaria. È sospeso lo svolgimento delle prove: preselettive; e scritte; delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui: la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova.
Corsi di ormazione Art 25	I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza .
Attività commerciali Art. 26	Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che: * sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro; * gli ingressi avvengano in modo dilazionato; * venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle: **parafarmacie*, **parafarmacie*, **parafarmacie*, **parafarmacie*, **punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi edicole e librerie. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
Attività servizi di istorazione Art. 27	gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone
	Attività servizi di istorazione



per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Resta consentita:

- senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloaaiati:
- la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande), l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00
- le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

Attività strutture

ricettive

Art. 28

I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

- le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
- le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni:
- l'accesso dei fornitori esterni;
- le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
- le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

Attività inerenti alla persona Art. 29

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono **consentite a** condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Detti protocolli o linee guida sono adottati nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi:

- bancari,
- finanziari.
- assicurativi;





		 nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
		Per quanto riguarda le attività professionali si raccomanda che:
		 esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
	Attività professionali Art. 30	 siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
		 siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
		 siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
		nitoraggio dei dati epidemiologici sono individuate le Regioni nel cui
		esti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni
		che si collocano:
		enario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato ;
		ne si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto ?.
		dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella
		delle ordinanze, nelle Regioni ivi individuate sono applicate oltre alle
		er l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III (Zona gialla),
		eviste misure più rigorose ai sensi del presente Capo. è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo
		che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
		lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono
		comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad
		assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui
		la stessa è consentita.
		È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
		residenza.
A4!		Il transito sui territori è consentito qualora necessario a
Misure contenimento in		raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
zona arancione		spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi
Artt. 33-37		del presente decreto
Capo IV		È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati,
		in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o
		abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
		studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale
		comune.
		Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è
		consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno,
		in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei
		limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre
		ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la
		potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti
		conviventi.
		Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione
		non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non
		superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in
		ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e
	Musei e	degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle
	spenacon	biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli
		archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento
		, in the restaurant in respect to doing tringers on agriculturing

⁹ Secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).



		dell'emergenza epidemica.
		Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale
		da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi
		anche all'aperto.
		Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
		ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del
		catering continuativo su base contrattuale a condizione che
		vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o
		contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
		nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di
	_	confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la
	Attività servizi	ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o
	di 	nelle adiacenze.
	ristorazione	Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di
	Art. 37	quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è
		consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
		Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti
		e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
		situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli
		ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di
		assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di
		almeno un metro.
		onitoraggio dei dati epidemiologici sono individuate le Regioni nel cui ifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni
		e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di
	rischio almeno r	
		dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella
		e delle ordinanze, nelle regioni ivi individuate sono applicate oltre alle
		per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III (Zona gialla),
		reviste misure più rigorose ai sensi del presente Capo:
		Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona
		rossa, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli
		spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
		situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
	Spostamenti	È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
	Art. 40	Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente
Adjaves sandaninaanta	7(11. 40	necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza
Misure contenimento in		nei limiti in cui la stessa è consentita.
zona rossa		Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere
Artt. 38-		ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi
Capo V		in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
		Tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2 e 3, anche se
		svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì
	A 11:. *1.\	sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di
	Attività	sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
	motoria e	sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in
	motoria e sportiva	sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto
	motoria e	sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con
	motoria e sportiva	sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
	motoria e sportiva	sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con
	motoria e sportiva	sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva
	motoria e sportiva	sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle
	motoria e sportiva Art. 41	sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli
	motoria e sportiva Art. 41	sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento
	motoria e sportiva Art. 41	sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
	motoria e sportiva Art. 41 Musei e spettacoli	sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
	motoria e sportiva Art. 41 Musei e spettacoli	sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.



		Sono:
SC	stituzioni colastiche Art. 43	sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia ¹⁰ ; e sono svolte in modalità esclusivamente a distanza le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
SI	struzione uperiore Art. 44	È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza ¹¹ . Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti ¹² per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini di validità delle patenti, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui all'art. 38 comma 1.
C	Attività commerciali Art. 45	Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Allegato 23 – Commercio al dettaglio: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (Codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di

¹⁰ Che ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 65/2017 sono: nidi e micronidi, sezioni primavera, scuole dell'infanzia.

cinquantunopercento partners scarl

¹¹ Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

¹² Art. 121 del D.lgs. 285/1992.



à servizi cate venç	o sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pur canti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e dering continuativo su base contrattuale a condizione che gano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire tenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con
29	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
28	alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
27	Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti
26	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
25	fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
24	per animali domestici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di materiale per ottica e
22 23	fertilizzanti Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti
21	profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e
20	in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di
	medicinali non soggetti a prescrizione medica) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
19	specializzati Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di
18	accessori Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi
17	articoli per il tempo libero in esercizi specializzati Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed
15	Commercio al dettaglio di biancheria personale Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e
14	Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
13	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
12	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
11	sistemi di sicurezza in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
10	prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e
9	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e
8	piastrelle) in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
7	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e
6	Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
5	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati



	per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto , con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Attività servizi alla persona Art. 47	Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24. Allegato 24, Servizi alla persona: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attività connesse;
Attività lavorativa Art. 48	I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.